



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA
UNITA DI GESTIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 9 maggio 2000

Alle DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

DEM2B-0916

A.2.47

DD.MM. 11.1.1995 e 26.7.1996 - Opere minori - Norme applicative specifiche
in tema di depositi costieri - Quesiti: artt.47 e 48 Reg. Cod. Nav.

CIRCOLARE N°98

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza:

MINISTERO INTERNO
DIR.GEN. PROTEZIONE CIVILE
E SERVIZI ANTINCENDI
ROMA

MINISTERO INTERNO
DIPARTIMENTO P.S.
UFFICIO ESPLOSIVI
ROMA

MINISTERO INDUSTRIA
COMMERCIO ED ARTIGIANATO
DIR.GEN. E.R.M. - DIV.IX
ROMA

MINISTERO FINANZE
DIP. DOGANE E I.F.
E SERVIZI ANTINCENDI
ROMA

ASSOPORTI
ROMA

COMANDO GENERALE
CORPO CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

ASSOCOSTIERI

ROMA

UNIONE PETROLIFERA

ROMA

1. “Opere minori” - Semplificazioni procedurali per gli interventi individuali nei punti 1) e 2) dell’allegato A del D.M. 26 luglio 1996 -

Si fa seguito alle circolari nn.21 e 57 -rispettivamente del 31.3.1995 e 1.4.1997- con le quali sono state introdotte in materia di modifiche agli impianti in discorso specifiche innovazioni procedurali quali “opere minori” ai sensi del DD.MM. 11.1.1995 e 26.07.1996, emanati dal Ministero Industria - sentiti i Ministeri dell’Interno, delle Finanze e dei Trasporti e Navigazione-

Con le suddette circolari al punto 5) lettera a) per le opere minori - opere di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato A- era stato previsto che, ai fini dell’autorizzazione da parte di questo Ministero ai sensi dell’art.52 Cod. Nav., dovesse essere effettuato un vaglio istruttorio con l’acquisizione dei pareri delle Autorità Portuali e Marittime -secondo il riparto di competenza di cui al punto 10 della circolare n.21-nonché del Comando Provinciale dei VV.F.e dell’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. territorialmente competenti.

L’autorizzazione di questo Ministero ex art.52 Cod. Nav. doveva intervenire entro il 60° giorno della presentazione dell’istanza di modifica giusta le previsioni aggiunte dall’art.1 del D.M. 26.07.1996 all’art.2, comma 3, del D.M. 11.1.1995.

Nonostante gli sforzi profusi per accelerare dette procedure istruttorie non è stato quasi mai possibile assicurare il rispetto dei termini prescritti.

Pertanto in attuazione di tale adempimento ed allo scopo di non pregiudicare lo snellimento dell'attività amministrativa in materia di procedura semplificata per le opere minori di cui trattasi -punti 1 e 2 allegato A- lo scrivente è ora venuto alla determinazione di soprassedere all'espletamento del vaglio istruttorio indicato nella lettera a) prima e seconda parte, del punto 5) delle circolari nn.21 e 57.

In relazione a ciò, la lettera a) del punto 5) delle circolari in esame, risulta così formulata:

“Le opere considerate di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A) sono soggette ad autorizzazione diretta da parte di questo Ministero, ai sensi dell'art.52 Cod. Nav. entro il prescritto termine di 60 giorni, dalla presentazione dell'istanza, senza effettuazione di un preventivo vaglio istruttorio - Ultimate le opere, la Società interessata provvederà a inoltrare alla Capitaneria di Porto competente la richiesta per la sottoposizione a collaudo -delle modifiche apportate, collaudo indispensabile ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto stesso.

Restano, immutate -secondo la prassi ormai consolidata -tutte le altre disposizioni delle circolari nn.21 e 57.

2 Quesiti:

- a) **Art.47 Reg. Cod. Nav. - Parere reso dal Ministero dell'Interno - sentita la Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili -istituita ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n.608.**

Si coglie ora l'occasione di derimere alcuni quesiti con riferimento all'iter istruttorio seguito da questa Amministrazione afferente la disciplina degli stabilimenti e dei depositi costieri (art.52, 2° e 3° comma e relative norme regolamentari art. 41/52 Reg. Cod. Nav.).

Ritiene taluno che il parere previsto dall'art.47 Cod. Nav. reso a questo Ministero dal Ministero dell'Interno, previa consultazione della Commissione Centrale Controllo Armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili -istituita ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n.608, in luogo della soppressa C.C.S.E.I. - non dovesse essere più dovuto.

Come è noto tale aspetto è stato oggetto della circolare n.67 -prot. n.5180369- in data 17 febbraio 1998 con la quale lo scrivente ritiene di aver ampiamente chiarito la procedura che ha comportato il ripristino di tale forma di coordinamento a livello centrale che assicura la garanzia di un più elevato livello nel campo della sicurezza.

Atteso che la materia regolamentata dal Codice della Navigazione fa tuttora capo a questa Amministrazione ritiene opportuno ribadire, in ordine all'applicazione sulla sopracitata procedura, che le disposizioni indicate nella suddetta circolare n.67 debbano rimanere tuttora valide.

b) Autorità Portuali e Capitanerie di Porto - Competenze in materia di vagli ispettivi ai sensi degli art.48 e 49 Reg. Cod. Nav..

Sempre nell'ambito della disciplina degli stabilimenti e dei depositi costieri -si ritiene inoltre necessario fornire alcuni chiarimenti in ordine alla competenza sullo svolgimento dei vagli ispettivi previsti dall'art.48 Reg. Cod. Nav. alla luce della sopravvenuta riforma dell'ordinamento portuale intrdotta dalla legge 28.1.1994, n.84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò, in quanto in alcuni casi si è verificato che l'Autorità Portuale si sia sostituita -con l'acquisizione delle relative competenze- alla Capitaneria di Porto nell'ambito della Commissione Locale ex art.48 Reg. Cod. Nav. in sede di collaudo ed ispezioni agli impianti in argomento.

A tale proposito si ritiene di precisare, sulla base di quanto indicato al punto 10 della circolare n.21, emanata dallo scrivente il 31.3.1995 -con la quale si è inteso raccordare poteri, e sfere di competenza, dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto, con specifico riferimento all'iter procedurale dell'autorizzazione di esercizio per gli impianti in esame di cui all'art.52 Cod. Nav. -che permangono nella sfera di competenza della Capitaneria di Porto le funzioni di polizia e di sicurezza previsti dal Codice della Navigazione e, pertanto, gli obblighi di controllo e verifica ex artt.48 e 49 Reg. Cod. Nav. continuano a far capo alla Capitaneria di Porto.

In assenza di modificazioni o integrazioni esplicite al sopraindicato dettato normativo si ritiene pertanto doveroso rispettare la procedura nel punto 10 della richiamata circolare n.21 del 31.3.1995.

Quanto sopra nella considerazione che le attività connesse a tali impianti presentano profili di elevata delicatezza sia sotto l'aspetto della sicurezza, sia con riferimento alla valenza strategica per l'economia nazionale.

Inoltre tali attività essendo svolte in porti sede di Autorità Portuali e non, va garantito un coordinamento centrale delle attività di controllo in parola, al fine di evitare disparità di trattamenti e di more per ciò disotrsioni di mercato in un settore ad alta concorrenza.

IL Direttore dell'Unità di Gestione
Dott. Massimo Provinciali